

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di febbraio in Pistoia, via Atto Vannucci n.c. 38, nel mio studio

8 febbraio 2018

Avanti me Dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono presenti i signori:

SABATINI JONATHAN nato a Pistoia il 27 dicembre 1975, domiciliato a Pistoia, in via Casa Botto n.c. 12, che dichiara di avere codice fiscale SBT JTH 75T27 G713N;

NATALINI LEONARDO nato a Firenze il 29 marzo 1972, domiciliato a Firenze, in via del Palazzo dei Diavoli n.c. 12, che dichiara di avere codice fiscale NTL LRD 72C29 D612G;

SANTINI OTELLO nato a Lucca il 10 novembre 1965, domiciliato a Roma, in via Catacombe Generosa n.c. 48, che dichiara di avere codice fiscale SNT TLL 65S10 E715M;

LUPETTI CLAUDIO nato a Pisa il 5 luglio 1951, domiciliato a Pistoia, via Lavacchini n.c. 2, che dichiara di avere codice fiscale LPT CLD 51L05 G702X.

I comparenti, tutti cittadini italiani come mi dichiarano, della cui identità personale io notaio sono certo,

convengono e stipulano quanto segue:

1) Costituzione - Denominazione - E' costituita fra i signori SABATINI JONATHAN, NATALINI LEONARDO, SANTINI OTELLO e LUPETTI CLAUDIO una Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE CULTURALE I 3 MULINI - E.T.S."

2) Sede - L'Associazione ha sede in Pistoia, frazione Orsigna, via di Orsigna n.c. 65.

3) Scopi - Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati e della collettività in genere, realizzando attività di ricreazione, di cultura, di turismo, di solidarietà e di formazione.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione organizza e gestisce principalmente interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale e di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

Segnatamente l'Associazione provvederà ad interventi di valorizzazione del territorio e della cultura dell'area dell'Orsigna (Pistoia), attraverso:

- la gestione e valorizzazione del parco letterario "Tiziano Terzani";
- la diffusione della conoscenza dei prodotti agricoli, dei

REGISTRATO A
PISTOIA IL

02.03.2018

N. N. 1568/17



prodotti del bosco e del sottobosco;

- la valorizzazione e il recupero delle tradizioni e della cultura locale degli antichi mestieri;
- lo svolgimento di attività di accoglienza turistica, ludiche, sportive e ricreative.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, compreso la gestione di punti di somministrazione, la raccolta pubblica ed occasionale di fondi e l'organizzazione di feste e/o sagre di carattere temporaneo.

4) Durata - La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

5) Rinvio allo statuto - L'Associazione è retta dalle norme di cui in questo atto e da quelle contenute nello Statuto che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Nello Statuto allegato sono contenute le norme che illustrano gli scopi, quelle che regolano l'ammissione degli associati, la perdita della qualità di associato, gli organi, la loro nomina e funzionamento, la convocazione delle assemblee, le delibere, le maggioranze, l'ufficio di presidenza, la loro composizione e funzionamento, l'amministrazione dell'Associazione, la gestione del patrimonio, le modifiche statutarie. A tale statuto si fa pieno riferimento per il funzionamento della associazione.

6) Cariche associative - I comparenti con i poteri dell'Assemblea dichiarano che il primo Consiglio Direttivo sia composto di quattro membri, che nominano alla unanimità, nelle persone di Sabatini Jonathan, Natalini Leonardo, Santini Otello, Lupetti Claudio.

Alla carica di Presidente viene eletto il signor SABATINI JONATHAN.

Il consiglio durerà in carica 6 (sei) anni.

I consiglieri nominati accettano le cariche conferite.

I comparenti convengono di rinviare la nomina delle altre cariche sociali alla prima assemblea della associazione.

I comparenti delegano al Presidente signor SABATINI JONATHAN il potere di apportare a questo atto e all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dalle competenti autorità, comprese quelle Regionali.

7) Spese - trattamento tributario - Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono e saranno a totale carico dell'Associazione e per essa degli associati in solido tra loro. Si richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 e in particolare l'esenzione dall'imposta di bollo e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

8) Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- L'associazione sarà iscritta, a cura dell'organo di amministrazione, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I costituenti dichiarano che non intendono attualmente conseguire la personalità giuridica, mantenendo la veste di associazione non riconosciuta disciplinata oltre che dal D.lgs. 117 del 2017 dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dunque non si applica l'art. 22 del D.lgs. 117 citato.

9) Consenso al trattamento dei dati personali - Ciascuna parte del presente atto dichiara di avere ricevuto dal notaio rogante le informazioni ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e consente ed autorizza il trattamento dei dati personali, la loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati per le esigenze connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi.

Atto da me notaio letto ai comparenti che l'approvano.

Consta l'atto di un foglio scritto da persone di mia fiducia e da me notaio nelle prime due intere pagine e parte della terza.

Chiuso e sottoscritto alle ore quindici e trenta minuti.

F.TO: SABATINI JONATHAN - SANTINI OTELLO - LEONARDO NATALINI - CLAUDIO LUPETTI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

Allegato "A" all'atto repertorio n.137374 raccolta n.15173

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE I 3 MULINI - E.T.S.

DEFINIZIONI E FINALITÀ

ART. 1 (Costituzione)

1.1. E' costituita una associazione con la denominazione "**ASSOCIAZIONE CULTURALE I 3 MULINI - E.T.S.**", con sede in Pistoia, frazione Orsigna, via di Orsigna n.c. 65.

Essa è un ente costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale a favore di associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. Essa dunque opera nell'ambito e secondo i principi indicati dal d.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 (Scopi e attività)

2.1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati e della collettività in genere, realizzando attività di ricreazione, di cultura, di turismo, di solidarietà e di formazione.

2.2. Per raggiungere tali scopi l'Associazione organizza e gestisce principalmente interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale e di attività turistiche di interesse sociale e culturale.



Segnatamente l'Associazione provvederà ad interventi di valorizzazione del territorio e della cultura dell'area dell'Orsigna (Pistoia), attraverso:

- la gestione e valorizzazione del parco letterario "Tiziano Terzani";
- la diffusione della conoscenza dei prodotti agricoli, dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- la valorizzazione e il recupero delle tradizioni e della cultura locale degli antichi mestieri;
- lo svolgimento di attività di accoglienza turistica, ludiche, sportive e ricreative.

2.3. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, compreso la gestione di punti di somministrazione, la raccolta pubblica ed occasionale di fondi e l'organizzazione di feste e/o sagre di carattere temporaneo.

ASSOCIATI

ART. 3 (Status di associato - obblighi e diritti)

3.1. Il numero degli Associati è illimitato.

3.2. Può essere Associato chiunque si riconosca negli scopi della Associazione. E' esclusa qualsiasi limitazione alla ammissione con riferimento a condizioni economiche o qualsiasi discriminazione connessa alla identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

3.3. I minori di età possono assumere il titolo di Associato solo previo consenso dei genitori, nella osservanza delle autorizzazioni di legge.

3.4. L'associato è tenuto al pagamento annuale della quota associativa, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

3.5. Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

3.6. Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Domanda di ammissione - Categorie)

4.1. Gli aspiranti Associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, in-

dirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

4.2. Gli Associati si suddividono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione ma devono comunque rientrare in una delle seguenti categorie;

- Soci Onorari: sono coloro a cui tale qualifica è stata attribuita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti o benemerenze. Essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale;

- Soci Ordinari: sono coloro che non rientrano tra gli Onorari e che hanno corrisposto la quota sociale annua a seguito dell'ammissione all'Associazione.

4.3. La classificazione di cui sopra non incide sui diritti degli associati, i quali tutti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno gli stessi diritti e doveri.

ART. 5 (Ammissione)

5.1. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di sessanta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Associati siano in possesso dei requisiti previsti.

5.2. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Associato verrà consegnata la tessera associativa ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale, nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia.

5.3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Associati alla sua prima convocazione.

ART. 6 (Efficacia della iscrizione)

La qualifica di Associato si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

ART. 7 (Quota associativa)

7.1. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di partecipazione al patrimonio o ai proventi dell'associazione e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

7.2. L'importo della quota associativa annuale viene deliberato dall'assemblea ordinaria dietro proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Perdita della qualità di associato)

La qualifica di associato si perde per:

1. decesso;
2. recesso, la cui dichiarazione deve essere presentata per



iscritto al Consiglio Direttivo;

3. esclusione.

ART. 9 (Recesso - Esclusione - Provvedimenti disciplinari)

9.1. Le dichiarazioni devono essere presentate in forma scritta all'organo di amministrazione e saranno efficaci a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono presentate.

9.2. L'esclusione dell'associato può essere deliberata in seguito ai seguenti atti o comportamenti:

1. mancato pagamento della quota associativa e delle altre somme legittimamente dovute alla associazione entro il termine di mesi tre dalla apposita diffida inviata dall'organo di amministrazione;
2. mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per almeno tre esercizi alle assemblee ordinarie della associazione;
3. gravi violazioni delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
4. compimento di atti di appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
5. assunzione di comportamenti contrari ai doveri dell'associato o comunque illeciti che arrechino danni morali o materiali all'Associazione, agli associati o a terzi, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza e salvo comunque il diritto al risarcimento del danno in caso di dolo o colpa grave.

9.3. Il Consiglio Direttivo, per inadempimenti meno gravi di quelli sopra indicati, ha la facoltà di instaurare azione disciplinare nei confronti dell'Associato comminando, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto o la sospensione temporanea per i seguenti motivi:

1. denigrazione ingiustificata dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
2. compimento di atti costituenti inadempimento grave degli obblighi associativi finalizzati deliberatamente a pregiudicare il buon andamento della associazione.
3. compimento di condotte illecite di gravità non tale da determinare l'esclusione del socio.

ART. 10 (Ricorso sui provvedimenti disciplinari)

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o esclusione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli Associati.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

ART. 11 (Patrimonio sociale)

11.1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è utilizzato per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, so-

lidaristiche e di utilità sociale.

11.2. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

11.3. Le entrate principali dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali versate dagli associati;
- contributi straordinari e liberalità da associati, persone fisiche, enti pubblici o privati;
- eventuali introiti di manifestazioni sportive, di attività connesse a quelle statutarie, di marginali attività commerciali quali sponsorizzazioni e quant'altro necessario a raggiungere gli scopi sociali.

ART. 12 (Bilancio e utili)

12.1. L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

12.2. Alla fine dell'esercizio deve essere redatto un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario - con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente - e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Restano ferme le disposizioni dell'art. 13 del d.lgs. 117 del 2017.

12.3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

12.4. L'assemblea per l'approvazione del rendiconto dovrà essere convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ART. 13 (Piano di previsione)

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo sono deliberate dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

ART. 14 (Fondo di riserva)

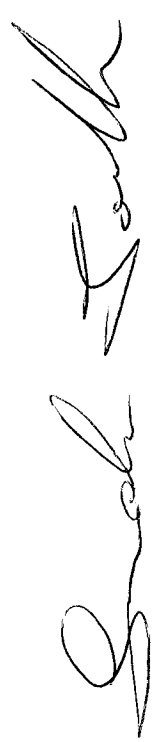
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli Associati, salvo il rispetto dell'art. 12 del presente Statuto.

GLI ORGANI SOCIALI

ART. 15

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea generale dei soci;
- Consiglio Direttivo;



- il Revisore.

L'ASSEMBLEA

ART. 16 (Diritto di voto)

16.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

16.2. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

16.3. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati se il numero complessivo degli associati con diritto al voto è inferiore a 500 (cinquecento) o fino ad un massimo di 5 (cinque) se il numero complessivo è pari o superiore a 500 (cinquecento).

ART. 17 (Convocazione)

17.1. L'Assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio. Deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità ovvero quando ne facciano richiesta motivata il Revisore o almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.

17.2. Le assemblee vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza o da inviare ad ogni associato con posta ordinaria ovvero con altro mezzo idoneo, quale posta elettronica o fax, a condizione che l'associato abbia manifestato la propria disponibilità a ricevere comunicazioni con tali mezzi ed abbia depositato presso l'associazione l'indirizzo a cui far pervenire le convocazioni.

ART. 18 (Costituzione - Deliberazioni)

18.1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

18.2. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

18.3. In seconda convocazione, per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

18.4. Per l'adozione delle delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

18.5. La seconda convocazione non può avvenire prima del giorno successivo.

18.6. Le votazioni avvengono in modo palese.

ART. 19 (Competenze dell'assemblea)

19.1. L'assemblea ordinaria delibera:

- sulla nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione;
- sulla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- sulla approvazione del bilancio;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla azione di responsabilità nei loro confronti;
- sulla esclusione degli associati;
- sulla approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sulle linee generali del programma di attività;
- sul ricorso di aspiranti soci contro il rifiuto di ammissione;
- sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- sull'ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- su tutte le questioni attinenti la gestione sociale che le siano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- sugli altri oggetti attribuiti alla assemblea dalla legge o dallo statuto.

19.2. L'assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della associazione.

ART. 20 (Presidente - Segretario)

20.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione o in difetto dalla persona eletta dagli intervenuti ed è assistita da un Segretario nominato dall'Assemblea, che provvede alla redazione del relativo verbale.

20.2. Le deliberazioni verbalizzate a cura del Segretario sono riportate sul Libro dei verbali dell'assemblea.

ART. 21 (Assemblea per l'approvazione del bilancio)

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, per l'esame e l'eventuale approvazione del progetto di bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMMISSIONI - DIRETTORI

ART. 22 (Composizione del Consiglio)

22.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati e dura in carica per il periodo che viene determinato dall'assemblea degli associati, periodo non superiore a



sei anni.

22.2. È composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri e tutti i Consiglieri sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

ART. 23 (Commissioni - Direttore tecnico)

23.1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

ART. 24 (Presidente del Consiglio - Altri incarichi)

24.1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a) il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa, convoca e presiede il Consiglio.

In caso di necessità ed urgenza potrà adottare i provvedimenti che ritiene necessari convocando, nel più breve tempo possibile, il Consiglio Direttivo affinché li ratifichi rimanendo responsabile degli stessi fino a ratifica avvenuta.

b) Vicepresidenti, fino ad un massimo di due. Il vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.

c) Il Cassiere-Amministratore, che sovrintende all'amministrazione e alla contabilità dell'Associazione, compila e conserva l'inventario del patrimonio sociale, mantiene il libro di prima nota di cassa e di banca, riscuote o incarica di riscuotere le quote sociali ed ogni altra entrata, custodisce le ricevute di entrata e di uscita, mantiene aggiornato lo scadenziario di pagamenti e riscossioni.

d) Il Segretario, che redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente, ha la custodia dell'Archivio Sociale (corrispondenza, libri sociali, anagrafe sociale).

24.2. Il Consiglio può delegare ai suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 25 (Funzioni del Consiglio)

25.1. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea l'importo della quota sociale annuale;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il progetto di bilancio;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo

dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; con facoltà di delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

ART. 26 (Funzionamento)

26.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, o su iniziativa del Presidente.

26.2. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

26.3. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

26.4. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è riportato nel relativo libro verbali ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

ART. 27 (Consiglieri)

27.1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non partecipa a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

27.2. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può cooptare fra i soci i membri mancanti, a condizione che la maggioranza del consiglio così ricostituito sia di nomina assembleare. I consiglieri così nominati scadono con quelli già in carica e la loro nomina deve essere confermata dall'assemblea che approva il rendiconto.

27.3. Ove, per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, quelli rimasti, che nel

frattempo potranno compiere l'attività di ordinaria amministrazione, o in mancanza del Revisore, dovranno senza indugio convocare l'assemblea degli associati per l'elezione dei membri mancanti.

REVISORE

ART. 28 (Nomina e funzioni)

28.1. Qualora, ricorrendo le condizioni di legge, sia nominato, il controllo della Associazione è affidato ad un revisore iscritto nell'apposito registro previsto dalla legge.

28.2. L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge gli altri compiti previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017.

28.3. E' eletto dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

28.4. Il Revisore è tenuto a verbalizzare i suoi atti che rimarranno a disposizione degli associati per l'eventuale consultazione.

28.5. Il Revisore ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, esprimendo parere consultivo.

ART. 29 (Incompatibilità di funzioni)

Le cariche di Consigliere e di Revisore sono incompatibili tra di loro. Tutte le cariche associative sono volontarie e gratuite: saranno rimborsate le sole spese (debitamente documentate) in relazione allo svolgimento dell'incarico.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30 (Delibera - Devoluzione del patrimonio)

30.1. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta da almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto in un'Assemblea Straordinaria a tale scopo convocata.

30.2. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra Associazione o Ente avente finalità di utilità sociale analoghe, previo parere dell'organismo di controllo previsto dal D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma di Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.TO: SABATINI JONATHAN - SANTINI OTELLO - LEONARDO NATALINI
- CLAUDIO LUPETTI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Santini' or similar, written in a cursive style.

